



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1236 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Codacons - Lecce, in persona del legale rappresentante p. t., nonché da -OMISSIS-e -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitori dei minori -OMISSIS-e -OMISSIS-, inoltre da -OMISSIS-e -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitori dei minori -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-, infine da -OMISSIS-e -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitori dei minori -OMISSIS-e -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella Fornelli e Rossana Lanza, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Bari, via Melo, n. 97;

e con l'intervento di

Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati, Associazione Difesa dei Diritti, Associazione Europea ed Extraeuropea Operatori Specializzati, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., *ad adiuvandum*, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Pepe e Federico Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

-OMISSIS-, *ad opponendum*, rappresentati e difesi dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

e previa adozione delle idonee misure cautelari anche *inaudita altera parte*, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) ordinanza del Presidente della Regione Puglia -OMISSIS-del 28.10.2020, con cui è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l'infanzia; 2) ove occorra, la nota -OMISSIS-/sp del 29

ottobre 2020 inviata dal Presidente della Regione all'Ufficio Scolastico Regionale, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti in data 11.01.2021, per l'annullamento, previa adozione delle idonee misure cautelari anche *inaudita altera parte*, dell'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia-OMISSIS- del 05.01.2021 con cui è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale ad eccezione dei servizi per l'infanzia, nonché a dell'Ordinanza-OMISSIS-del 04.12.2020 e, ove occorra, della Ordinanza -OMISSIS-del 06.11.2020 ivi richiamata, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, ancorché non conosciuti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente con i motivi aggiunti dell'11.1.2021, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che, a tenore dell'Ordinanza presidenziale-OMISSIS-/2021, impugnata con i motivi aggiunti *“Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado), nell'ambito dell'alleanza del rapporto Scuola-famiglia, devono garantire l'attività didattica in presenza in luogo della didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente per i propri figli; tale scelta è esercitata una sola volta e per l'intero periodo di vigenza della presente ordinanza”*;

Ritenuto che:

il riconoscimento di tale opzione sia sufficiente a garantire per i minori di 14 anni la didattica in presenza alle famiglie che lo richiedano per i propri figli, mentre per gli adolescenti di età superiore ai 14 anni la didattica a distanza e quella integrata parrebbero, *prima facie*, più agevolmente praticabili, data la maggiore dimestichezza di quegli adolescenti con i mezzi telematici e la migliore organizzazione delle scuole superiori nel somministrare lezioni *on line* (o, quantomeno, si può ritenere che i ricorrenti non abbiano fornito adeguata prova di uno scenario fattuale diverso e più allarmante del servizio scolastico);

ad ogni buon conto, l'art. 1, comma 16, del D.L. n. 33/2020 consente alle Regioni di introdurre misure derogatorie più restrittive rispetto a quelle disposte dal Governo nazionale, essendo, peraltro, l'impugnata Ordinanza regionale intervenuta a valle del D.P.C.M. 3.12.2020, dell'Ordinanza del Ministro della salute datata 24.12.2020 e del D.L. 5.1.2021-OMISSIS- (di guisa che essa non può ritenersi decaduta per il sopravvenire dei provvedimenti statali, *ex art. 3, comma 1, D.L.-OMISSIS-9/2020*);

inoltre, la vigente normativa consente una certa flessibilità, in quanto il citato D.L.-OMISSIS-/2021, all'art. 4, primo comma, prevede che *“le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica”* e che *“Nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, nonché su tutto il territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l'attività didattica delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma si svolge a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma”*;

Ritenuto, conclusivamente, che non sussistano i presupposti della misura cautelare interinale, in particolare non sussiste un danno grave e irreparabile da prevenire o a cui porre rimedio in via di

urgenza con la misura stessa, anche in considerazione del breve periodo di vigenza dell'impugnata Ordinanza regionale-OMISSIS-/2021;

Ritenuto, pertanto, di non poter accogliere la domanda di misura monocratica;

P.Q.M.

RESPINGE l'istanza di misura cautelare interinale.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 3.2.2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003,-OMISSIS-96, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.

Così deciso, il giorno 11 gennaio 2021.

**Il Presidente
Orazio Ciliberti**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.